BENEFICI DI CARRIERA ED ECONOMICI AGLI UFFICIALI INFERIORI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA REGIA MARINA IN SERVIZIO AERO NAVIGANTE IN QUALITA' DI OSSERVATORI

Art. 3

Per il periodo di servizio aeronavigante il contributo dell'Amministrazione della Regia marina previsto dal 2° comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e' elevato dal 4 al 14 per cento dello stipendio lordo e tale maggiorazione e' valutabile agli effetti della liquidazione dell'indennita' prevista dall'art. 7 della stessa legge.

Resta ferma la ritenuta mensile del 6 per cento sugli stipendi a favore della «Cassa ufficiali della Regia marina» di cui al 1° comma del citato art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

Versione in vigore dal 24 aprile 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aero navigante in qualita' di osservatori
Estremi	Legge 3 marzo 1941, n. 191
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-di-carriera-ed-economici-agli-ufficiali-inferiori-del-corpo/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it